

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 32 Reg.

Seduta del 25/06/2014

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ART. 40 "RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ DEI CANI" DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26/01/2006.

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese giugno alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
GOZZI Ruggero	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
GUIDUCCI Carlo	Consigliere	X	
BAFFONI Gianluca	Consigliere	X	
BERTOZZI Antonio	Consigliere	X	
BUCCI Alice	Consigliere	X	
CONTI Enrico	Consigliere		X
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
SCOZIA A:Mattia	Consigliere	X	
TORRIANI Simona	Consigliere		X
TONINI Gilberto	Consigliere	X	

Presenti N. 11

Assenti N. 2

Assegnati N. 13

In Carica N. 13

E' presente l'Assessore Esterno: Sanchi Claudia.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Conti, Torriani.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Scozia, Fiorani, Bucci.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il “Regolamento comunale sulla tutela degli animali d'affezione” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2006;

RICHIAMATO in particolare l'art. 40 “Rinuncia alla proprietà di cani” del succitato regolamento il quale prevede che:

1. “Il proprietario che intende rinunciare alla proprietà di un cane deve presentare formale istanza in tal senso presso l'Ufficio dell'Anagrafe Canina del Comune.
2. Il ricovero dei cani successivo alla presentazione dell'istanza, avverrà nella struttura comunale di ricovero solo in presenza di posti disponibili e nel rispetto di altre esigenze o delle priorità di cui al comma 3 dell' art. 40.
3. Il proprietario che effettua la rinuncia alla proprietà è tenuto al pagamento delle spese di mantenimento dell'animale presso la struttura comunale in base alle tariffe vigenti. Sono esentati dal pagamento i proprietari di animali ricoverati a seguito di segnalazione di disagio socio economico da parte dei Servizi Sociali del Comune o dell'Az. USL.
4. Il gestore della struttura di ricovero può accogliere un animale oggetto di rinuncia alla proprietà qualora il proprietario abbia presentato formale istanza all'Anagrafe Canina e qualora l'accoglienza dell'animale sia compatibile con la disponibilità di posti liberi, con altre richieste di rinuncia alla proprietà e nel rispetto di altre esigenze e delle priorità dicui al comma 3, dell'art. 40.”

RICHIAMATA la legge n. 281 del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.;

DATTO ATTO CHE la Regione Emilia Romagna, ha provveduto a recepire ed integrare la citata legge 14/08/1981 mediante l'approvazione della L.R. 07/04/2000 n. 27 avente ad oggetto “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;

VISTA inoltre la L.R. n. 5 del 17/02/2005 avente ad oggetto “Norme a tutela del benessere animale” finalizzate alla tutela e alla prevenzione del randagismo, che attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le competenze relative al ricovero, il mantenimento e l'assistenza dei cani randagi, gestione delle colonie feline e tutela e controllo della popolazione canina;

VISTO l'art. 12 della L.R. 07/04/2000 n. 27 che stabilisce la possibilità per i cittadini di rinunciare alla proprietà dei rispettivi cani “E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato”;

VISTA la nota n. ASS/VET/06/778 del 10 gennaio 2006 (Oggetto: L.R. 27/2000 – Rinuncia di proprietà) con la quale la Regione Emilia Romagna ha manifestato la possibilità che il Comune prevede l'applicazione di un tariffario che permetta di far fronte, in modo forfetario, alle spese che l'autorità dovrà sostenere fino all'adozione dell'animale;

RITENUTO di dare seguito alla sopraccitata nota regionale istituendo una tariffa forfetaria per far fronte alle spese sostenuta da questo Comune a seguito di numerose rinunce di proprietà di animali iscritti all'Anagrafe Canina;

CONSIDERATO che il fenomeno ha assunto nel tempo una ricorrenza non più sporadica ed occasionale, divenendo pertanto meritevole di più dettagliata disciplina procedurale per circoscriverlo ad effettive condizione di comprovata ricorrenza dei requisiti di reale impossibilità di continuare a garantire l'accudimento dell'animale nell'ambiente domestico, ed anche per limitarne le possibili ricadute finanziarie a carico del Comune;

RITENUTO pertanto, di istituire una tariffa forfetaria pari ad euro 1.200,00 per singolo cane, pari ad euro 5,00 al giorno per un periodo di 8 mesi, a carico del proprietario che rinunci alla proprietà di un cane regolarmente iscritto all'Anagrafe Canina del Comune di Montescudo, ;

RITENUTO INOLTRE, di stabilire che:

- solo in seguito del pagamento a favore del Comune di Montescudo, della tariffa forfetaria pari ad euro 1.200,00 il proprietario rinunciatario sarà autorizzato a consegnare il cane alla struttura comunale di ricovero, in presenza di posti disponibili;
- se il cane oggetto della rinuncia alla proprietà viene adottato:
 - o entro 1 settimana dal ricovero, al soggetto rinunciatario verrà rimborsato parzialmente il contributo versato, nella misura fissa di euro 1.000,00;
 - o entro 1 mese dal ricovero, al soggetto rinunciatario verrà rimborsato parzialmente il contributo versato, nella misura fissa di euro 700,00;
 - o entro 2 mesi dal ricovero, al soggetto rinunciatario verrà rimborsato parzialmente il contributo versato, nella misura fissa di euro 500,00;
 - o dopo 2 mesi dal ricovero, al soggetto rinunciatario non verrà rimborsata alcuna cifra;
- il proprietario rinunciatario deve provvedere con mezzi propri al trasporto dell'animale presso la struttura comunale di ricovero;
- nel caso in cui, a seguito di comunicazione di rinuncia, non vi sono posti disponibili presso la struttura comunale di ricovero, l'Ufficio Anagrafe Canina acquisirà la richiesta di rinuncia alla proprietà ai fini di redigere una lista d'attesa, durante la quale la proprietà rimane in capo al proprietario;

RITENUTO di esonerare dal pagamento di detta tariffa i proprietari di animali ricoverati a seguito di segnalazione di disagio socio economico da parte dei Servizi Sociali del Comune o dell'Azienda USL;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 T.U. degli enti locali;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di variare l'art. 40 "Rinuncia alla proprietà di cani" del "Regolamento comunale sulla tutela degli animali d'affezione", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2006 nel seguente modo:
 1. "Il proprietario che intende rinunciare alla proprietà di un cane deve presentare formale istanza in tal senso presso l'Ufficio dell'Anagrafe Canina del Comune, la quale dovrà contenere la motivazione della rinuncia, supportata da inderogabili necessità e da relativa documentazione.
 2. Il proprietario che rinuncia alla proprietà di un cane regolarmente iscritto all'Anagrafe Canina del Comune di Montescudo, è tenuto al pagamento di una tariffa forfetaria pari ad euro 1.200,00, per singolo cane, a favore del Comune di Montescudo, solo in seguito dell'avvenuto pagamento sarà autorizzato a consegnare il cane alla struttura comunale di ricovero;
 3. Sono esentati dal pagamento della tariffa di cui al comma 2, i proprietari di animali ricoverati a seguito di segnalazione di disagio socio economico da parte dei Servizi Sociale del Comune o dell'Azienda USL;
 4. Il ricovero dei cani successivo alla presentazione dell'istanza, avverrà nella struttura comunale di ricovero solo in presenza di posti disponibili;
 5. Se il cane oggetto della rinuncia alla proprietà viene adottato:

- entro 1 settimana dal ricovero, al soggetto rinunciataro verrà rimborsato parzialmente il contributo versato, nella misura fissa di euro 1.000,00;
 - entro 1 mese dal ricovero, al soggetto rinunciataro verrà rimborsato parzialmente il contributo versato, nella misura fissa di euro 700,00;
 - entro 2 mesi dal ricovero, al soggetto rinunciataro verrà rimborsato parzialmente il contributo versato, nella misura fissa di euro 500,00;
 - dopo 2 mesi dal ricovero, al soggetto rinunciataro non verrà rimborsata alcuna cifra;
6. il proprietario rinunciataro deve provvedere con mezzi propri al trasporto dell'animale presso la struttura comunale di ricovero;
 7. nel caso in cui, a seguito di comunicazione di rinuncia, non vi sono posti disponibili presso la struttura comunale di ricovero, l'Ufficio Anagrafe Canina acquisirà la richiesta di rinuncia alla proprietà ai fini di redigere una lista d'attesa, durante la quale la proprietà rimane in capo al proprietario”;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il Sindaco espone l'argomento;

Dopodichè,

Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 11 voti favorevoli resi nei modi di legge dagli 11 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **28/06/2014**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 28/06/2014 al 13/07/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 23/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori